



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA  
DIREZIONE GENERALE

# CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI SCOLASTICI



**“PROFILI DI RESPONSABILITA’: ANALISI E  
DISCUSSIONE DI CASI GIURISPRUDENZIALI”**



A cura di

**Dott. Alberto IANNUZZI**

**Febbraio - Marzo 2008**

AULA MAGNA I.T.C. “F.S.NITTI” - POTENZA

## “PROFILI DI RESPONSABILITÀ”: ANALISI E DISCUSSIONE DI CASI GIURISPRUDENZIALI”.

Dott. Alberto IANNUZZI  
Magistrato – Tribunale di Potenza-

- *Individuazione del “datore di lavoro” nelle strutture scolastiche e negli Enti Locali;*
- *Responsabilità ed obblighi di Enti proprietari degli immobili e Dirigenti Scolastici in merito al dovere di sicurezza;*
- *Responsabilità in caso di infortunio a un allievo e/o lavoratore e/o estraneo ( Dirigente Scolastico, Ente locale, dirigenti, preposti, RSPP, lavoratori);*
- *Obbligo di vigilanza: responsabilità del datore di lavoro anche in caso di comportamento non corretto del lavoratore; Obblighi particolari di sorveglianza dei docenti nei riguardi degli allievi nei laboratori;*

## PRINCIPI FONDAMENTALI

**Artt. 32 e 42 della Costituzione:** tutelano la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e pongono la sicurezza e la dignità umana come limiti dell'iniziativa economica.

**Art. 2087 c.c.:** obbliga l'imprenditore ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

**I decreti prevenzionistici** degli anni cinquanta (tra i quali ricordiamo i D.P.R. n. 547/1955 e n. 164/1956): danno attuazione ai principi di cui sopra.


Decreti di recepimento delle prime direttive comunitarie.

## I decreti prevenzionistici sopravvivono.

L'art. 98 del D.lgs. 626 prevede che *restino in vigore, in quanto non specificamente modificate dal decreto medesimo, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro*. Ciò significa che le vecchie disposizioni rimangono in vigore, quando regolano una materia diversa da quella disciplinata dalle nuove norme.

# DISCIPLINA PENALE

Una sola norma incriminatrice che prevede la sanzione alternativa dell'arresto



o dell'ammenda (si va da una pena detentiva minima di due mesi sino ad un massimo di sei mesi, ovvero da 512 € a 4.128 €).



Le violazioni hanno natura di contravvenzione, per cui i reati sono punibili anche soltanto a titolo di colpa, ed è sufficiente per la condanna dei responsabili un semplice addebito di **imprudenza, negligenza, o imperizia**.

Il termine di prescrizione è di quattro anni; cinque se si considerano le eventuali interruzioni. La permanenza dura fino a quando il contravventore non elimina, con una condotta di segno contrario, l'inadempimento della sua obbligazione di sicurezza, ovvero sino al momento in cui l'inadempimento diventi impossibile, con la conseguenza che fin quando non cessa la permanenza non inizia a decorrere il termine di prescrizione.

## I DESTINATARI

La disciplina dei **destinatari** dei precetti penali ripropone, con alcuni adattamenti, la tradizionale quadripartizione tra contravvenzioni commesse da **datori di lavoro** e **dirigenti**, da **preposti**, da progettisti, fabbricanti e installatori, e da **lavoratori**. La novità è rappresentata dalle contravvenzioni commesse dal **medico competente**

## RIPARTIZIONE DEI COMPITI

I rispettivi obblighi di “*osservanza delle disposizioni del decreto*” si differenziano sulla base del criterio delle “*rispettive attribuzioni e competenze*” nell’esercitare, dirigere o sovrintendere le attività soggette.

Nella ripartizione di responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la legge indica il criterio in generale, ma non delinea in concreto le rispettive attribuzioni e competenze; sicchè, a tal fine occorre fare riferimento al **concreto modello organizzativo.**

# RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI

Le ipotesi di reato previste a carico dei lavoratori sono **estremamente ridotte**.

La nozione di lavoratore contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 626 fa riferimento alla nozione di **rapporto di lavoro subordinato** delineata nel codice civile negli artt. 2094 e sgg. c.c., e si estende al riferimento ai rapporti di lavoro "anche speciale". Accanto al tradizionale riferimento ai soci lavoratori di cooperative o di società, c'è l'indicazione degli "utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali".

**Il D.M. n. 382/1998**, con riferimento alla sicurezza nelle scuole, precisa che gli **studenti** vengono equiparati ai lavoratori, nei periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alle strumentazioni ed ai laboratori.

## DATORI DI LAVORO

La definizione viene introdotta dall'art. 2, comma 1 della 626/94, con riferimento alla . titolarità del rapporto di lavoro, (soggetto che impiega il lavoratore) ed alla responsabilità dell'impresa o di una sua unità produttiva derivante dalla titolarità dei poteri decisionali o di spesa.

## DATORI DI LAVORO NELLA P.A.

Nelle pubbliche amministrazioni “*per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale*”.

L’art. 30 del D.lgs. 242, stabilisce che debbano essere “*gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche” a procedere alla individuazione di tali soggetti, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività”.*

# EFFETTIVITA' DEL POTERE DI GESTIONE

Concetti di “poteri di gestione” e “autonomia gestionale”; criterio di effettività, stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.lgs. 626 che nelle pubbliche amministrazioni “*per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale*”.

La necessità che al datore di lavoro siano conferiti poteri di gestione e di spesa comporta l'illegittimità del provvedimento di individuazione, con conseguenze sul piano delle responsabilità penali: **non può essere considerato responsabile della violazione il dirigente illegittimamente individuato come datore di lavoro, mentre deve essere considerato titolare dell'obbligazione di sicurezza e responsabile delle relative violazioni l'organo di vertice o di direzione politica** realmente investito del **potere decisionale** (sent. Cass. 28.4.2003, n. 19634, che *ha escluso la responsabilità di un dirigente di una Provincia, condannato in 1° grado per alcune violazioni antinfortunistiche, relative all'informazione sui rischi, alla redazione del documento di valutazione dei rischi, etc in quanto non era stato dotato di mezzi finanziari per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge*).



Anche nel caso di mancata individuazione del datore di lavoro, tale qualità spetta **all'organo di direzione politica** (v. sent. Cass. 21.10.2005, n. 38840: fattispecie di infortunio sul lavoro subito da un operaio nel comune, ritenuti responsabili il sindaco, il responsabile dell'ufficio tecnico ed un preposto coordinatore della sicurezza, per inadeguata formazione del lavoratore sulle condizioni di impiego di una scala aerea). Analogo principio è stato affermato con sent. Cass. 2.12.2005, n. 43978, in cui non è stata accolta la tesi del sindaco, che si riteneva esonerato dagli obblighi antinfortunistici, solo perchè la direzione degli uffici compete ai dirigenti, mentre il sindaco è organo politico.

# DATORI DI LAVORO NELLA SCUOLA



Nell'ambito scolastico la figura del datore di lavoro è stata individuata con **DM** in data **21 giugno 1996**, nel capo dell'istituto, vale a dire nel **preside** e nel **direttore didattico**.

Peraltro, in base all'art. 25 del T.U. sul pubblico impiego (D.L.vo n. 165/2001), nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è stata istituita la **qualifica dirigenziale** per i capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e di autonomia. A costoro è stato affidato il compito di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione e la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, mediante l'esercizio, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Nelle scuole vige uno **statuto di tutela differenziato**, detto anche di applicazione compatibile, per cui, ai sensi dell'art. 1 co. 2° del D.L.vo cit., le norme previste dal decreto si applicano tenendo conto delle “particolari esigenze” individuate con un decreto del Ministero P.I., di concerto con altri Ministeri. Disciplina di cui all'art. 3 della **legge n. 23 dell'11.1.1996**, nella quale si prevede che alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici (comprese le spese varie d'ufficio e per l'arredamento, per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed i relativi impianti) provvedono gli **enti locali**, vale a dire il **Comune** per gli immobili sede di scuole materne, elementari e medie, e la **Provincia**, per gli edifici destinati ad ospitare gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.

## DIRIGENTE SCOLASTICO E ENTE LOCALE

In tal caso ai dirigenti scolastici si applica l'**art. 4, comma 12, del D.lgs. 626**, il quale prevede che *“gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici” restano a carico dell'amministrazione fornitrice, e che detti obblighi si intendono assolti, “da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”*.

Presupposti a) **interventi strutturali** e di **manutenzione** concernenti i locali e gli edifici, e non anche gli altri **obblighi di prevenzione e sicurezza**, che debbono in concreto essere osservati direttamente dal dirigente scolastico (organizzazione del lavoro, la formazione o la informazione). b) **la richiesta degli adempimenti deve essere sufficientemente precisa e dettagliata**; c) occorre da parte del dirigente scolastico interessato la continua, effettiva e reale sollecitazione del suo adempimento, eventualmente anche attraverso una formale messa in mora ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p.

Il D.M. n.382/1998 cit. regola il meccanismo di applicazione dell'esonero e delimita le sfere di **attribuzioni** degli organi interessati, in vista della realizzazione di un'azione di **coordinamento**. Infatti, dopo aver ribadito all'art. 5 che *“ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, il datore di lavoro deve richiedere all'ente competente la realizzazione degli interventi suddetti e che con tale richiesta si intende assolto l'obbligo su di lui incombente”*, precisa che *“nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione ravvisi **grave ed immediato pregiudizio** alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi, adotta **ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio**, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo”*.




L'**inerzia** da parte del dirigente nell'attivare l'esercizio dei poteri-doveri sopra indicati, potrà comportare l'insorgere di una **responsabilità penale** a suo carico, secondo il meccanismo di imputazione legato alla titolarità di una specifica posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., in base al quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo".

# Il “caso Ada Mora”



# Limitatezza delle risorse finanziarie



# Limitatezza delle risorse finanziarie

L'esigenza di conciliare l'obbligo di attuazione degli adempimenti sulla sicurezza con la **limitatezza delle risorse finanziarie** facenti capo a ciascun ente.



La sent. *Cass. pen. Sez. III, 3.10.1984, Barni ed altri*, condanna un amministratore comunale e due direttori scolastici per l'omessa adozione all'interno di una scuola dei presidi antinfortunistici prescritti dalla legge. La sentenza precedente alla 626 ed alla normativa successiva (D.M. n. 44 dell'1.2.2001 e circolare n. 119/1999), ha riconosciuto il potere di fronteggiare le spese, attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico della scuola interessata.

Le eventuali difficoltà di natura economica non possono di per sé stesse costituire una causa legittima di esonero dalla responsabilità connessa allo svolgimento dei compiti in materia di tutela della sicurezza e della salute. Il **soggetto obbligato ha il dovere di stornare i fondi già disponibili, avendo l'adempimento degli obblighi prevenzionistici carattere prioritario rispetto ad altre esigenze da soddisfare con i fondi in bilancio.**

Circa il problema della **insindacabilità delle scelte della P.A.** ad opera dell' autorità giudiziaria, la sentenza ha affermato il principio dell' ammissibilità del sindacato, allorquando le scelte diventano illegittime, per cui l' autorità amministrativa, nel graduare le esigenze collettive da appagare, ne privilegia alcune e trascura del tutto quelle che derivano da un obbligo giuridico sanzionato penalmente. **Pertanto, il dirigente pubblico, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie, dovrà impiegarle, per fronteggiare dapprima situazioni connesse all' inosservanza della normativa di prevenzione e di igiene del lavoro, rispettando i criteri di priorità e di gradualità nell' impegno di spesa.**

Necessità che l'indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie per garantire l'attuazione degli obblighi di sicurezza **venga segnalata tempestivamente**, nella sede gerarchica, agli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente, adottando tuttavia, ove possibile, le misure provvisorie, che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello imposto dalla legge.

**Possibilità di sospendere l'attività lavorativa**, a fronte della riscontrata carenza rispetto alla normativa vigente, anche se, trattandosi di servizio pubblico essenziale per la collettività, occorre procedere alla valutazione, comparazione e bilanciamento degli interessi implicati nella concreta situazione.

# GLI APPALTI IN AMBITO SCOLASTICO.



Necessità di interventi di **manutenzione ordinaria** (*ad es. sostituzione di apparecchi, tinteggiatura, sostituzione e ripristino dell'arredamento, gestione del verde, ecc.*), ovvero di **manutenzione straordinaria** (*ad es. adeguamento dell'impianto elettrico, ampliamento o sistemazione del tetto*).  
L'art. 7 del decreto 626/94 disciplina gli obblighi a carico del datore di lavoro nel caso di appalto o contratto d'opera, al fine di migliorare il coordinamento tra l'appaltatore ed il committente.

## **Contratto di appalto o contratto d'opera**

**1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:**

a) **verifica**, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) **fornisce** agli stessi soggetti **dettagliate informazioni** sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

## **Contratto di appalto o contratto d'opera**

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i **datori di lavoro**:

a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **informandosi** reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

## ART.7 DEL D.LGS.626/94 (come modificato dall'art.3 L. 123/2007)

### Contratto di appalto o contratto d'opera

“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.** Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

## AFFIDAMENTO DI LAVORI A DITTE ESTERNE DA PARTE DELL'ENTE LOCALE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

Nell'ipotesi più frequente, di affidamento di lavori a ditte esterne da parte dell'ente locale proprietario dell'immobile, graveranno su quest'ultimo gli obblighi previsti dall'art. 7 co. 1° cit., di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, nonché di fornire a tali soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione adottate.

Permane in capo al **dirigente scolastico** il **dovere di svolgere un'attività di coordinamento** (*scambio di informazioni tra scuola, proprietario dell'immobile e ditta esecutrice dei lavori, preventivo e documentato*). Queste informazioni riguardano principalmente la diffusione del piano di emergenza, i servizi fruibili dalla ditta, i luoghi da adibire a deposito di materiale da interdire agli alunni ed al personale scolastico, ecc. **L'ente proprietario** deve a sua volta informare la ditta sui requisiti strutturali ed impiantistici dell'edificio, mentre **la ditta appaltatrice** dovrà descrivere gli interventi da eseguire, specificando le precauzioni da adottare per prevenire eventuali rischi (*ad es. per i lavori in altezza, nell'utilizzo di apparecchiature elettriche, lavorazioni rumorose e polverose*).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Il RSPP può essere reperito tanto all'interno dell'organizzazione lavorativa, quanto all'esterno di detta struttura, ove manchino soggetti idonei allo svolgimento di tali compiti.

Le sue funzioni, delineate dall'art. 4, comma 6, e dall'art. 9 del D.lgs. 626, sono infatti esclusivamente di collaborazione con l'imprenditore, di elaborazione e proposta per quanto riguarda la valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro, di individuazione delle misure preventive e protettive, dei sistemi di controllo e delle procedure di sicurezza, e di formazione ed informazione dei lavoratori. La sua professionalità è caratterizzata dalla specifica competenza tecnica che si esprime nel possesso di “attitudini e capacità adeguate”.

Il datore di lavoro può trasferire al RSPP, con specifica **delega**, parte delle sue obbligazioni di sicurezza e delle relative responsabilità, purché ciò avvenga con il conferimento dei corrispondenti **poteri decisionali e di spesa**. Per la **validità ed efficacia** della delega è necessario che sia conferita ad un soggetto tecnicamente capace, disposto ad accettarla, che contenga una dettagliata descrizione delle competenze e delle responsabilità, e che, salvi gli opportuni controlli periodici, escluda forme di ingerenze da parte del datore di lavoro.

Nell'ambito della scuola il **dirigente scolastico** ha facoltà di svolgere direttamente i compiti propri del RSPP, ovvero sceglierlo tra le seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica, provvisto di idonea capacità, comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara disponibile; b) personale interno in possesso di attitudini e capacità adeguate, ovvero di specifici requisiti adeguatamente documentati, disposto ad operare per una pluralità di istituti. Vi è inoltre la possibilità che gruppi di istituti possano avvalersi dell'opera di un unico esperto esterno.

## VIOLAZIONI IN TEMA DI DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

La mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è prevista dall'art. 89, comma 1, del D.lgs. 626 come reato proprio del solo datore di lavoro. La designazione deve avvenire “secondo le regole di cui all'art. 8 ”, per cui la eventuale designazione di un soggetto privo di “attitudini e capacità adeguate” si considera “tamquam non esset”, configurando gli estremi del reato.

## VIOLAZIONI IN TEMA DI ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

Il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 626, costituisce espressione dell'attività di programmazione della sicurezza nell'ambiente di lavoro, che consiste nella individuazione e valutazione dei fattori di rischio, e nella individuazione e programmazione delle misure di sicurezza e di salute, in funzione di un miglioramento dei livelli di sicurezza.

Pur essendo previsto che il documento debba essere elaborato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui è obbligatoria la sua nomina, e previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, si tratta di **adempimento posto a carico del solo datore di lavoro**, **unico soggetto responsabile della relativa contravvenzione**. In particolare il documento di valutazione dei rischi, deve essere redatto da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con opportuni temperamenti soltanto per le piccole e medie aziende.

Il documento deve essere **rielaborato** in occasione di ogni modifica del processo produttivo significativa ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; la violazione di tale prescrizione costituisce contravvenzione a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 626.

Il contenuto del documento consiste in una relazione sull'attività di valutazione, in una indicazione delle misure da adottare, ed in un programma di quelle “ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.

Integra il reato anche la elaborazione di un documento non rispondente a tutte le prescrizioni previste da tale disposizione in ordine al suo contenuto (es. insufficiente o incompleta individuazione o valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro). La individuazione del datore di lavoro quale soggetto responsabile non esclude la responsabilità a titolo di colpa per fatti ed eventi (ad es. lesioni, omicidio colposo) che integrino altri e diversi reati, e siano conseguenza immediata e diretta di una valutazione dei rischi, o di una individuazione delle misure da adottare, erronee, inesatte o incomplete, quando esse siano ascrivibili ad indicazioni provenienti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del medico competente (es. dell'incidente della camera iperbarica in un ospedale a Milano; sent. Cass. 123/2007, in cui si afferma che **il RSPP risponde del mancato svolgimento delle proprie funzioni, connesse alla valutazione dei fattori di rischio**; fattispecie di una lavoratrice che era rimasta sciacciata con il proprio carrello portavivande nell'ascensore vicino ad una sporgenza).

Per converso, la nomina del RSPP non esonera da responsabilità i destinatari degli obblighi di sicurezza, datore di lavoro e dirigente addetto alla sicurezza, che può verificarsi solo in caso di delega dettagliata e conferimento di adeguati poteri di iniziativa (v. sent. *Cass. n. 6277/2008*).

## CONCORSO CON ALTRE IPOTESI DI REATO.



Le violazioni degli obblighi imposti dal D.lgs. 626 possono dar luogo a responsabilità penale anche sotto altro profilo, contribuendo a determinare l'integrazione di reati concorrenti, ed assumendo rilevanza, anche quando non siano direttamente sanzionate dal D.lgs. 626, come elementi di colpa specifica. Vengono in rilievo, oltre alle contravvenzioni previste da altri decreti prevenzionistici, le disposizioni generali previste dal codice penale, in particolare agli artt. 437 e 451, ed agli artt. 589 e 590.

Lo spirito che dovrebbe caratterizzare l'approccio culturale degli operatori scolastici ai problemi della sicurezza è ben sintetizzato dalla circ. 119/1999: “ *...le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano prima ancora che un obbligo di legge, con la serie di adempimenti che ne conseguono, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzare i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche, in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza*”.

